

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 20705 Anno 2018**  
**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE**  
**Relatore: SCODITTI ENRICO**  
**Data pubblicazione: 09/08/2018**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 15834-2017 proposto da: L.A., elettivamente domiciliato in.....presso lo studio dell'avvocato....., rappresentato e difeso dall'avvocato..... ;

**- ricorrente -**

contro L. T. e B;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 316/2016 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO, depositata il 05/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

#### **Rilevato che:**

- T.L. e D.B. intimarono sfratto per morosità relativamente a locazione per uso non abitativo innanzi al Tribunale di Trento nei confronti di A.L.. Pronunciata ordinanza di rilascio e disposto il mutamento del rito, con memoria integrativa il L. propose domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nella misura di Euro 100.000,00 per comportamento contrario a buona fede, avendo le controparti interrotto senza giustificazione le trattative con il medesimo L. ed i potenziali cessionari dell'azienda del conduttore, facendo venire meno l'affare.

- Il Tribunale adito all'udienza del 19 gennaio 2016, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, dichiarò la risoluzione del contratto di locazione e rigettò la domanda riconvenzionale.

- Avverso detta sentenza propose appello A.L. limitatamente alla statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale. Con sentenza di data 5 gennaio 2017 la Corte d'appello di Trento dichiarò inammissibile l'appello.

Osservò la corte territoriale che l'appello era stato proposto con citazione, anziché con ricorso come prescritto per il rito del lavoro seguito dalla causa, essendo stata

proposta la domanda riconvenzionale nell'ambito di procedura intrapresa con intimazione di sfratto per morosità, e che la citazione, notificata in data 14 luglio 2016, era stata depositata in data 21 luglio 2016, oltre il termine quindi di sei mesi, previsto per l'impugnazione, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (19 gennaio 2016).

- Ha proposto ricorso per cassazione A.L. sulla base di due motivi.
- Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

#### **Considerato che:**

- con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 447 - bis cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che l'appello era stato proposto esclusivamente nei confronti del rigetto della domanda riconvenzionale per responsabilità precontrattuale, rispetto alla quale la locazione aveva rilievo solo quale bene aziendale da cedere unitamente agli altri beni del complesso aziendale, sicché non era applicabile il rito locatizio.

- Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 40 cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che, in base all'art. 40, comma 3, nel caso di cause cumulativamente proposte il rito speciale prevale solo in presenza della materia del lavoro o di previdenza ed assistenza obbligatoria e che il caso di specie non rientrava nella detta materia, sicché tempestiva era la notifica dell'appello.

I motivi, da trattare unitariamente, sono manifestamente infondati.

Ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito speciale anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete

esclusivamente al giudice (Cass. n. 682 del 2005; n. 15897 del 2014).

Nulla per le spese in mancanza di partecipazione della parte intimata al giudizio di legittimità. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 10 luglio 2018

Il Presidente  
Dott.ssa Adelaide Amendola